Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 dicembre 1949** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1949, n. **938.**

Norme per il conferimento mediante concorso per titoli, dei posti di ruolo del personale tecnico dei periti e nel grado 13° del ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione dei monopoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso per il conferimento dei posti disponibili nei vari gradi del ruolo del personale tecnico dei periti, gruppo *B*, previsto nell'art. 3 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, e nella tabella allegato *D* al decreto stesso, si effettuerà con l'osservanza delle norme stabilite nei seguenti articoli.

Art. 2.

L'ammissione al concorso citato al precedente art. 1 degli aspiranti appartenenti ai soppressi ruoli di seconda categoria: tecnico e meccanico, non muniti di alcuno dei titoli di studio, indicati all'art 5, primo comma, del regio decreto 11 aprile 1940, n. 278, i quali abbiano conseguito, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, una anzianità di servizio nei ruoli suddetti non inferiore a cinque anni e siano giudicati meritevoli, è disposta con deliberazione del Ministro per le finanze, previo parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 3.

La conversazione prevista dal terzo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, dovrà svolgersi su argomenti di cultura generale, prevalentemente attinenti alle materie concernenti il servizio che i singoli concorrenti disimpegnano o dovranno disimpegnare nel caso di esito favorevole del concorso.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta: da un magistrato dell'ordine amministrativo di grado 5°, designato dal Presidente del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede; da quattro funzionari dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di grado non inferiore al 6°, membri.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della stessa Amministrazione di grado non inferiore al 9°.

Art. 5.

La Commissione fissa preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli e formula il proprio giudizio in base alla somma dei voti attribuiti ad ogni concorrente per ciascuno dei titoli valutati.

Per la conversazione di cultura generale ogni commissario dispone di 10 punti. La prova non s'intende superata se il condidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi. La votazione finale è data dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli e dal punto ottenuto nella conversazione di cultura generale, se superata. La graduatoria dei concorrenti è formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione finale applicando, in caso di parità i benefici di legge.

I vincitori del concorso saranno destinati esclusivamente a servizi tecnici.

I concorrenti dichiarati eccedenti il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli da conferirsi successivamente.

Art. 6.

Le norme di cui ai precedenti articoli si applicano per il conferimento di tutti i posti previsti dalla tabella allegato *D* al decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723.

Art. 7.

Il concorso per titoli previsto nell'art. 5 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, per il conferimento dei posti disponibili nel grado 13° del ruolo del personale d'ordine, gruppo *C*, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, riservato al personale impiegatizio non di ruolo ed a quello salariato di ruolo e non di ruolo, maschile e femminile, dell'Amministrazione stessa si effettuerà con l'osservanza delle norme di cui ai successivi articoli.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice del concorso previsto dal precedente art. 7 è composta:

da un magistrato dell'ordine amministrativo di grado 5°, designato dal Presidente del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede;

da quattro funzionari dell'Amministrazione dei monoli di Stato di grado non inferiore al 7°, membri.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della stessa Amministrazione, di grado non inferiore al 9°.

Art. 9.

La Commissione, in base ai titoli che i candidati avranno dimostrato di possedere, attribuisce a ciascuno dei candidati stessi una votazione espressa in centesimi. La idoneità è riconosciuta a quei concorrenti che riportino una votazione complessiva non inferiore a sessanta centesimi, in base ai criteri che saranno preliminarmente fissati dalla Commissione, per la valutazione dei titoli posseduti.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati, applicando, in caso di parità, i benefici di legge.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1949
Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 143. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1949.

Autorizzazione alla Società anonima Unione agraria piacentina all'esercizio in Piacenza di Magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista l'istanza presentata dalla Società anonima Unione agraria piacentina per essere autorizzata ad istituire e gestire in Piacenza Magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Visto il parere manifestato dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza con la deliberazione n. 93 del 5 agosto 1949;

Vista la deliberazione n. 83 adottata dal Comitato provinciale dei prezzi di Piacenza nella seduta 9 maggio 1949;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima Unione agraria piacentina è autorizzata a gestire in regime di Magazzini generali il complesso di proprietà della Società anzidetta esistente in Piacenza, via Cristoforo Colombo n. 1, ad eccezione dei locali siti al piano superiore del fabbricato principale.

Nel nuovo Magazzino generale, come sopra autorizzato, potranno venir depositate solo merci e derrate agricole od utili alla agricoltura, sia nazionali che nazionalizzate, ad esclusione dei formaggi, carburanti e lubrificanti.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati col precedente articolo si applicano le condizioni regolamentari approvate dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza nella citata riunione del 5 agosto 1949, e le tariffe approvate con la citata deliberazione 9 maggio 1949 del Comitato provinciale dei prezzi.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza proporrà entro sei mesi al Ministero la forma e la misura della cauzione, che la Società anonima Unione agraria piacentina, è tenuta a prestare a' sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4959)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1949.

Speciali modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata nell'anno 1950 per alcune categorie di entrate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799;

Visto l'art. 11 della legge 7 gennaio 1949, n. 1;

Ritenuta l'opportunità di stabilire per l'anno 1950, nei limiti fissati dagli articoli sopra richiamati, speciali regimi d'imposizione per alcune delle categorie di atti economici negli stessi articoli indicate;

Decreta:

TITOLO I

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IN ABBONAMENTO MEDIANTE CANONI RAGGUAGLIATI AL VOLUME DEGLI AFFARI

Art. 1.

Per le entrate conseguite dagli esercenti di seguito elencati l'imposta si corrisponde in abbonamento, mediante il pagamento al competente Ufficio del registro di canoni ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto nell'anno 1949 e dallo stesso dichiarata, giusta le norme e modalità stabilite dagli articoli seguenti:

1) esercenti pubblici esercizi;
2) artigiani ambulanti;
3) esercenti prestazioni al dettaglio;
4) esercenti trasporti di persone con autovetture da piazza, o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole;
5) professionisti;

6) agenti di cambio, commissionari di borsa e cambiavalute;

7) spedizionieri, agenti marittimi, agenzie di città delle Ferrovie dello Stato, agenzie ed uffici di viaggio e turismo, agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco;

8) commercianti esercenti la vendita al pubblico;

9) venditori ambulanti.

Pubblici esercizi

Art. 2.

Gli esercizi pubblici nei confronti dei quali trova applicazione lo speciale regime d'imposizione stabilito dall'art. 1, sono i seguenti:

alberghi, locande e pensioni per tutte le somministrazioni effettuate, escluse le somministrazioni di alloggio e di vitto da parte di privati;

caffè e bar anche per i servizi accessori (sale da bigliardo, sale da giuoco, ecc.);

birrerie, bottiglierie, gelaterie;

rivendite di vino provviste della licenza di pubblica sicurezza;

locali aperti al pubblico, nei quali si provveda alla somministrazione di vino da parte dei diretti produttori, comunque autorizzati;

rosticcerie, friggitorie, pizzerie, tavole calde e simili;

ristoranti, trattorie, osterie, compresi i ristoranti di stazione;

pasticcerie e confetterie, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutti i prodotti che smerciano;

latterie con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutte le somministrazioni e vendite, escluse le vendite da asporto di latte alimentare;

chioschi, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per la mescita di bevande o per la somministrazione di generi alimentari;

sale da bigliardo non annesse a caffè, bar e simili,

stabilimenti balneari;

case di meretricio.

Nel caso di bar, caffè e simili annessi a negozi per la vendita al pubblico di generi vari o che abbiano annessi negozi del genere, l'imposta è dovuta in base al detto regime d'imposizione, per *tutte* le entrate conseguite dall'esercente in dipendenza dell'attività aziendale, da denunziarsi al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 15 con unica dichiarazione.

Parimenti il suddetto regime d'imposizione si rende applicabile nei confronti dei ristoranti, caffè e bar situati nell'interno di circoli, luoghi di pubblico spettacolo, campi di corse e simili, ferma restando la corresponsione della imposta nei modi normali stabiliti per le altre entrate conseguite dall'esercizio.

Per gli esercizi nei quali vengono dati spettacoli, concerti ed altri trattenimenti soggetti a diritto erariale, il canone di imposta è liquidato, a norma delle disposizioni contenute nel presente titolo, sulla base dell'entrata lorda conseguita dall'esercente, diminuita degli introiti relativi ai detti spettacoli, concerti e trattenimenti, per i quali il tributo è stato corrisposto unitamente ai diritti erariali ai sensi degli articoli 47 e 58, ultimo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Artigiani ambulanti

Art. 3.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 1 gli artigiani che provvedono alla vendita ambulante dei prodotti di propria fabbricazione (con posto fisso o girovaghi), qualunque sia la merce venduta ed il mezzo di cui si servono per la vendita (automezzo, carretto a mano od a cavallo, biciclette, a braccio, a spalla, ecc.), od alla prestazione dei propri servizi ambulantemente (lustrascarpe, arrotini, ombrellai, calzolai, stagnai, fotografi, ecc.).

Gli artigiani che vendono ambulantemente, oltre ai prodotti di propria fabbricazione, anche merce acquistata presso terzi, debbono corrispondere l'imposta nei modi stabiliti dal presente titolo per *tutte* le entrate conseguite in dipendenza della loro attività, da dichiararsi al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 15 con unica dichiarazione.

Prestazioni al dettaglio

Art. 4.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata giusta le modalità stabilite dall'art. 1 gli esercenti arti e mestieri che effettuano prestazioni al dettaglio, qualunque sia la categoria nella quale risultino accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile (barbieri, parrucchieri, manicure, pedicure; sarti; fabbri; calzolai; stagnai; vetrai, maniscalchi; carrettieri; falegnami; orefici ed orologiai per i propri laboratori di riparazione; esercenti tintorie, lavanderie, stiratorie; meccanici e gestori di officine meccaniche; fotografi; pellicciai e modiste per i propri laboratori di riparazione e confezione su ordinazione; molini per la molitura dei cereali per conto di terzi; frantoi per la spremitura delle olive per conto di terzi; forni per la cottura di pane ed altre vivande per conto di terzi; industriali esercenti la trebbiatura, la essiccazione dei cereali, la pressatura dei foraggi e la motoaratura per conto di terzi; tipografie a carattere artigiano, ecc., tanto se la prestazione è costituita dall'impiego di semplice mano d'opera, quanto se è costituita dall'impiego ad un tempo di mano d'opera e materiali).

Quando negli stessi locali in cui si esercita l'attività artigiana, si provvede anche alla vendita di merci al pubblico, la imposta si corrisponde in base al regime stabilito dal presente titolo *per tutte* le entrate conseguite dall'azienda, da dichiararsi al competente Ufficio del registro con unica dichiarazione, salvo quanto disposto dai successivi articoli 11, ultimo comma, e 13.

Sono escluse dall'abbonamento le prestazioni al dettaglio effettuate in dipendenza di convenzione scritta ovvero di accordi che risultino comunque da offerte o da accettazioni per iscritto in ordine ai corrispettivi convenuti, per le quali l'imposta è dovuta nei modi normali.

Sono del pari escluse dall'abbonamento le prestazioni inerenti a lavorazioni o riparazioni di merci o prodotti che formano oggetto di fabbricazione o di commercio da parte del richiedente la prestazione; in tali casi l'imposta si rende dovuta in base alla fattura di lavorazione con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento approvato con il regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Professionisti

Art. 5.

Il regime d'imposizione stabilito dall'art. 1 si rende applicabile nei confronti dei professionisti e degli esercenti una qualsiasi professione, i cui redditi sono classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria C-1, anche se l'attività professionale sia esercitata congiuntamente ad una attività impiegatizia (avvocati e procuratori, architetti, chimici, dottori commercialisti, geometri, ingegneri, insegnanti privati di qualunque disciplina, comprese le arti belle, medici, notai, ostetriche, patrocinatori legali, periti esperti e stimatori, periti industriali, ragionieri, tecnici agricoli, veterinari, infermieri diplomati, attuari, ecc.

Trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa.

Art. 6.

Sono considerati trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, ai fini del trattamento tributario stabilito dall'art. 1, i trasporti di persone, tanto urbani che interurbani, effettuati dall'esercente con automezzi di ogni genere, anche se con gli stessi mezzi in via accessoria od occasionale si provveda a trasporti di cose. L'imposta si corrisponde giusta le modalità di cui al citato art. 1 *per tutte* le entrate conseguite dall'esercente in dipendenza dell'attività svolta.

Ove invece l'esercente provveda con i propri automezzi, in via normale o prevalente, al trasporto di cose, e solo in via accessoria od occasionale al trasporto di persone, fermo l'obbligo della corresponsione del tributo nei modi normali in base al prescritto documento per i trasporti di cose, l'imposta per le entrate relative al trasporto di persone dev'essere in ogni caso assolta in base al regime di imposizione stabilito dall'art. 1.

Resta ferma la disposizione dell'art. 46, secondo comma, del regolamento approvato col regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, relativa alle modalità di pagamento dell'imposta per le entrate derivanti da trasporti pubblici effettuati su linee automobilistiche autorizzate.

Spedizionieri, agenzie di viaggio e turismo, ecc.

Art. 7.

Il sistema di corresponsione dell'imposta stabilito dall'art. 1 per gli esercenti contemplati al n. 7 dello stesso articolo non si estende alle entrate relative ai trasporti in genere effettuati con mezzi propri dai detti esercenti, per le quali il tributo si corrisponde a norma di legge in rapporto alla specifica natura del trasporto eseguito.

Art. 8.

Non costituiscono entrata imponibile, e di conseguenza non vanno incluse nella dichiarazione da presentarsi all'Ufficio del registro a norma del successivo art. 15, le somme anticipate per conto del committente dalle case di spedizione a titolo di tributi, spese di trasporto, assicurazione od altro. Qualora tuttavia le somme a tale titolo anticipate diano luogo, nei rapporti fra le case di spedizione e le ditte a cui favore si è verificata l'entrata, al pagamento dell'imposta, le dette case sono tenute a provare con la esibizione di idonei documenti di aver regolarmente assolto il tributo per l'atto economico compiuto per conto del committente.

Lo speciale trattamento di cui al precedente comma non compete quando le case di spedizione esercitino il diritto di rivalsa dell'imposta sull'ammontare complessivo addebitato al cliente.

Art. 9.

Salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo, gli spedizionieri e le agenzie di viaggio e turismo che rilasciano biglietti di viaggio su mezzi di trasporto gestiti da terzi, quando provvedono anche alla riscossione del prezzo del biglietto, debbono denunziare nella dichiarazione di cui al successivo art. 15, oltre ai proventi conseguiti in dipendenza della loro attività, le somme lorde riscosse nei confronti dei passeggeri.

Il pagamento da parte dei detti spedizionieri ed agenzie alle case di trasporto delle somme a queste spettanti non dà luogo ad entrata imponibile; esso peraltro deve in ogni caso risultare, ai fini dei necessari controlli da parte degli organi di vigilanza tributaria, da apposito documento emesso in doppio esemplare da chi esegue il versamento ed assoggettato alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'art. 52 della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

Per i biglietti di viaggio rilasciati per trasporti pubblici su linee automobilistiche autorizzate ovvero per trasporti marittimi, lacuali, fluviali ed aerei, gli spedizionieri e le agenzie di viaggio e turismo debbono denunziare, nella dichiarazione prescritta dal successivo art. 15, i soli proventi conseguiti in dipendenza di tale loro specifica attività, fermo l'obbligo per le ditte esercenti i detti trasporti di corrispondere l'imposta sull'entrata nei modi previsti dall'art. 46, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, anche per gli introiti realizzati dalla vendita di biglietti di viaggio a mezzo di terzi.

Art. 10.

Gli uffici e le agenzie di viaggio che organizzano in proprio viaggi e gite, siano semplici che combinati con vitto, soggiorno od altro, sono tenuti per le entrate lorde conseguite in dipendenza di tale loro attività a corrispondere l'imposta sull'entrata in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 1, indipendentemente dal tributo dovuto per gli atti economici posti in essere per la esecuzione dei detti viaggi e gite.

Vendite al pubblico

Art. 11.

Sono soggette al regime d'imposizione stabilito dall'art. 1 le vendite al diretto consumatore da chiunque effettuate, compresi i produttori agricoli, in negozi aperti al pubblico, muniti di licenza di commercio per la vendita al pubblico, ovvero ambulantemente.

Lo stesso regime d'imposizione si applica per le vendite al pubblico di vino da asporto effettuate dai diretti produttori in locali aperti al pubblico.

Sono escluse dall'abbonamento le vendite, forniture e somministrazioni effettuate in dipendenza di convenzione scritta o comunque di accordi risultanti da offerte od accettazioni per iscritto, comprese le vendite a pa-

gamento rateale con o senza patto di riservato dominio, come pure le vendite effettuate fuori del negozio dietro ordinazione del cliente fatta in base a cataloghi e simili, ovvero raccolte da incaricati della ditta. Per le vendite, forniture e somministrazioni suddette l'imposta è dovuta nei modi normali.

Art. 12.

I commercianti che, oltre alla vendita al pubblico di generi vari, svolgono una o più delle altre attività contemplate dall'art. 1 (gestione di bar, caffè e simili, prestazioni al dettaglio, ecc.) sono tenuti a dichiarare *con unica* dichiarazione al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 15 le entrate conseguite dalla loro globale attività aziendale.

Art. 13.

Nel caso di commercianti che provvedono contemporaneamente alla vendita al pubblico ed alla vendita all'ingrosso, l'imposta si corrisponde in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 1 limitatamente alle vendite al pubblico, fermo l'obbligo di assolvere il tributo per le vendite all'ingrosso nei modi e termini normali in base al prescritto documento.

Per le vendite effettuate in negozi aperti al pubblico, muniti di licenza per la vendita al pubblico, si considerano all'ingrosso quelle effettuate nei confronti di commercianti che destinano le merci acquistate alla rivendita, e di industriali ed artigiani che impiegano le merci acquistate nella fabbricazione di altri prodotti. Per dette vendite gli acquirenti devono obbligatoriamente richiedere al venditore il rilascio di fattura od altro equivalente documento da assoggettarsi ad imposta, a cura del venditore stesso, nei modi normali.

Art. 14.

I commercianti che vendono al pubblico anche prodotti comunque esenti da imposta, debbono indicare nella dichiarazione da presentarsi al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 15 soltanto le entrate conseguite in dipendenza della vendita di prodotti soggetti al tributo.

Nel caso di vendita al pubblico di prodotti soggetti all'imposta in base ad aliquote diverse, nella dichiarazione di cui sopra le entrate conseguite dal soggetto debbono essere discriminate in rapporto alle varie aliquote cui sono soggetti i prodotti venduti.

Dichiarazioni Liquidazione dell'imposta Pagamento

Art. 15.

Gli esercenti, tenuti a norma del presente decreto a corrispondere l'imposta in base a canoni ragguagliati al volume degli affari, debbono, ai fini della determinazione nei loro confronti del canone dovuto per il 1950, presentare al competente Ufficio del registro, entro il mese di febbraio 1950, una dichiarazione contenente la indicazione della sede dell'esercizio, della natura della attività svolta e dell'ammontare dell'entrata lorda conseguita nell'anno 1949.

Per gli esercenti che abbiano iniziato la loro attività nel corso dell'anno 1949 o che comunque non abbiano svolto la loro attività per tutta la durata dell'anno, le entrate conseguite nel periodo di effettiva attività svolta saranno tenute a base per l'assestamento del canone dovuto pel detto anno 1949, mentre le stesse entrate dovranno essere rapportate all'anno intero ai fini della determinazione del canone dovuto per l'anno 1950.

Gli esercenti che iniziano la loro attività nel corso dell'anno 1950, sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui al precedente primo comma entro due mesi dall'inizio dell'attività stessa, indicando l'ammontare presunto della entrata conseguibile nel restante periodo dell'anno, sulla quale l'Ufficio del registro in via provvisoria liquida e riscuote il canone d'imposta. Entro il febbraio dell'anno 1951 i detti esercenti debbono dichiarare le entrate effettivamente conseguite nell'anno 1950, sulla base delle quali sarà provveduto alla liquidazione del canone definitivo per quest'ultimo anno.

Gli esercenti attività stagionali (industriali esercenti la trebbiatura, la essiccazione dei cereali, la pressatura dei foraggi e la motoaratura per conto di terzi; stabilimenti balneari; frantoi per la spremitura delle olive per conto di terzi, ecc.), debbono presentare la dichiarazione di cui sopra entro un mese dall'inizio della loro attività, indicando l'ammontare presunto della entrata conseguibile nella stagione, sulla quale l'Ufficio del registro in via provvisoria liquida e riscuote il canone d'imposta. Entro un mese dalla cessazione dell'attività stagionale i detti esercenti sono tenuti a presentare la dichiarazione delle entrate effettive conseguite nell'ultimata stagione, sulla base delle quali sarà provveduto alla liquidazione del canone definitivo di imposta.

Art. 16.

Gli Uffici del registro in base alle dichiarazioni presentate a norma del precedente art. 15 determinano ai sensi del primo comma dell'art. 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, il canone per l'anno 1950, lo assumono in carico nelle proprie scritture e lo notificano al contribuente con invito ad effettuarne il pagamento nelle rate e nei termini stabiliti dal successivo art. 17.

Per i contribuenti, tenuti a corrispondere l'imposta in abbonamento a norma del presente decreto, che non abbiano presentato la detta dichiarazione, gli Uffici del registro accertano e liquidano d'ufficio il canone d'imposta e lo notificano all'interessato, ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 17.

Il pagamento dei canoni d'imposta liquidati a norma del precedente articolo è effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali con versamento diretto sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro, in quattro rate trimestrali scadenti l'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 1950.

Peraltro, quando il canone non superi le L. 500, esso dev'essere corrisposto in unica soluzione entro il mese di marzo 1950.

Il pagamento del supplemento di canone dovuto per la sistemazione della vertenza in seguito a rettifica da parte del contribuente accettata dall'Ufficio del registro, deve essere effettuato entro sei mesi dalla data di accettazione della rettifica.

L'imposta e la sopratassa eventualmente dovuta in dipendenza della decisione emanata dalle competenti Commissioni delle imposte, devono essere corrisposte nei modi e termini prescritti dall'art. 17 del decreto legisla-

tivo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469.

L'imposta liquidata in base alla dichiarazione del contribuente ai fini dell'assestamento del canone dovuto per l'anno 1949 nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 15, deve essere corrisposta in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 30 giugno 1950; quella invece suppletiva dovuta per lo stesso titolo in seguito a rettifica accettata deve essere corrisposta entro sei mesi dall'accettazione della rettifica.

L'imposta liquidata in base alla dichiarazione del contribuente presentata nel febbraio 1951, ai fini dell'assestamento del canone dovuto per l'anno 1950 nel caso previsto nel penultimo comma dell'art. 15, si corrisponde in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 30 giugno 1951; quella invece suppletiva dovuta per lo stesso titolo a rettifica accettata, deve essere corrisposta entro sei mesi dall'accettazione della rettifica.

Il canone provvisorio d'imposta dovuto dagli esercenti attività stagionali, a norma dell'ultimo comma dell'art. 15, si corrisponde in due rate mensili uguali, scadenti l'ultimo giorno del mese in cui è stata presentata la denuncia e di quello successivo. Ugualmente in due rate mensili uguali, scadenti l'ultimo giorno del mese in cui è stata presentata la dichiarazione delle entrate effettivamente conseguite, e del mese successivo, si corrisponde l'imposta suppletiva liquidata sulle entrate denunciate dal contribuente a fine stagione; la differenza d'imposta dovuta invece dal contribuente in seguito a rettifica accettata, deve essere corrisposta entro sei mesi dall'accettazione della rettifica.

TITOLO II

Mense e spacci militari, aziendali e di fabbrica

Art. 18.

Per le somministrazioni effettuate nelle mense militari gestite direttamente dai Comandi militari o dai Comandi di corpi militarizzati (agenti carcerari, ecc.), e nelle cucine economiche gestite da enti di assistenza tanto civili che religiosi, l'imposta sull'entrata *per ciascuna mensa o cucina* è dovuta in base ai seguenti canoni fissi:

per le mense gestite in Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti	L. 1.000
da 5.001 a 50.000	» 3.000
da 50.001 a 500.000	» 6.000
superiore a 500.000	» 10.000

Per le somministrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoranti aziendali e di fabbrica gestiti direttamente dall'azienda o dalla fabbrica, come pure per le somministrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoratori gestiti da uffici e da enti in genere compresi i centri liberi educativi, ricreativi popolari, l'imposta sull'entrata *per ciascuna mensa, refettorio o ristoratore*, è dovuta in base ai seguenti canoni:

per le aziende e fabbriche, uffici, enti, ecc., con numero di dipendenti (impiegati, operai, associati, ecc.):

fino a 50	L. 1.000
da 51 a 100	» 2.000
da 101 a 500	» 4.000
da 501 a 1.000	» 8.000
da 1.001 a 5.000	» 12.000
da 5.001 a 10.000	» 16.000
oltre i 10.000	» 20.000

Art. 19.

Per le vendite e distribuzioni effettuate dagli spacci militari gestiti direttamente dai Comandi militari o da Comandi di corpi militarizzati l'imposta sull'entrata *per ciascuno spaccio* è dovuta in base ai seguenti canoni fissi:

per gli spacci gestiti in Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti	L. 2.000
da 5.001 a 50.000	» 5.000
da 50.001 a 500.000	» 10.000
superiore a 500.000	» 20.000

Per le vendite e distribuzioni effettuate dagli spacci aziendali e di fabbrica gestiti direttamente dall'azienda o dalla fabbrica, nonchè dagli spacci gestiti da uffici ed enti in genere, compresi i centri liberi educativi, ricreativi-popolari, l'imposta *per ciascuno spaccio* è dovuta in base ai seguenti canoni:

per le aziende e fabbriche, uffici, enti, ecc., con numero di dipendenti (impiegati, operai, associati, ecc.):

fino a 50	L. 4.000
da 51 a 100	» 8.000
da 101 a 500	» 14.000
da 501 a 1.000	» 24.000
da 1.001 a 5.000	» 32.000
da 5.001 a 10.000	» 40.000
oltre i 10.000	» 50.000

Art. 20.

Ai fini della liquidazione dei canoni d'imposta di cui agli articoli 18 e 19 gli interessati devono presentare al competente Ufficio del registro, entro il mese di febbraio 1950, una dichiarazione dalla quale risultino gli elementi necessari per la determinazione del canone (denominazione dell'ente o dell'azienda, popolazione del Comune in cui è situato l'esercizio, numero dei dipendenti dell'azienda o della fabbrica, ecc.).

Il pagamento del canone dev'essere effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali con versamento diretto sul conto corrente dell'Ufficio del registro. Per i canoni d'importo non superiore a L. 1000 il versamento dev'essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 1950, mentre per i canoni eccedenti tale importo il versamento può effettuarsi in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 31 luglio 1950.

Art. 21.

Quando la gestione delle mense, cucine e spacci di cui ai precedenti articoli 18 e 19 sia data in appalto, ovvero quando le dette mense, cucine e spacci, pur essendo gestiti direttamente dalle ditte, uffici ed enti a cui appartengono, effettuino somministrazioni, vendite e distribuzioni anche a persone non dipendenti dagli accennati organismi, l'imposta, per tutte le entrate conseguite dalla mensa, cucina o spaccio, si corrisponde in base al regime d'imposizione stabilito dal precedente titolo I.

TITOLO III

Prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca uova, pollame, conigli e cacciagione

Art 22.

Per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta

tanto all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti medesimi, in base alle aliquote e giusta le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per atto d'immissione in consumo si intende:

a) l'acquisto dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti, con negozio fisso od ambulanti, compresi gli spacci militari aziendali, di fabbrica e simili, nonchè, per i produttori diretti, il passaggio dal luogo di produzione al proprio negozio di vendita al pubblico;

b) l'acquisto dei detti prodotti da parte di chi, esercitando un commercio od un'industria (alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie, collegi, mense militari, aziendali e di fabbrica e simili), li consuma direttamente per il proprio commercio o per la propria industria;

c) l'acquisto dei detti prodotti presso grossisti o commissionari da parte di privati consumatori;

d) l'acquisto dei detti prodotti da parte di industriali che provvedono alla lavorazione o manipolazione dei prodotti stessi;

e) l'acquisto dei detti prodotti da parte di grossisti che provvedono alla manipolazione o lavorazione o comunque ad un processo di conservazione dei prodotti medesimi che venga ad alterarne i caratteri fisici.

Art. 23.

I prodotti soggetti al trattamento tributario stabilito dal precedente articolo sono i seguenti:

fiori freschi, comprese le foglie e le piante ornamentali;

frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'*immediato* deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione (capperi o qualche altro prodotto), compresa la frutta secca sgusciata, le castagne secche, anche sgusciate e pelate, ed i fichi secchi interi o semplicemente spaccati, ed esclusi i legumi secchi, i lupini secchi, l'uva passa di ogni genere ed i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati;

pesce fresco, anche congelato, escluso quello secco, quello salato e quello comunque conservato;

uova di pollame;

pollame, conigli e cacciagione, vivi o morti.

Art. 24.

Per gli atti economici previsti dal precedente art. 22, l'imposta sull'entrata è dovuta:

1) per quelli indicati alle lettere a), b), c) e d): nella misura del 3 % per i fiori freschi, il pollame, i conigli e la cacciagione e nella misura del 2 % per i prodotti ortofrutticoli e della pesca e per le uova, e si corrisponde a cura del venditore nei modi e termini normali, in base a fattura od altro documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare.

Quando l'acquisto sia effettuato presso produttori sul luogo di produzione, l'imposta è dovuta a cura dell'acquirente in base a fattura od altro equivalente documento da emettersi dal medesimo a norma dell'art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10. E' peraltro in facoltà dell'acquirente di assolvere l'imposta in base ad apposito registro sul quale giornalmente devono essere annotati i quantitativi dei prodotti acquistati distintamente per ciascuna categoria, con la indicazione delle generalità del venditore e del prezzo di acquisto; entro il lunedì di ciascuna settimana devesi provvedere a riepilogare i totali parziali degli acquisti effettuati nelle singole giornate della settimana precedente ed a corrispondere sul totale complessivo l'imposta nei modi stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799.

Il registro di cui al precedente comma, prima dell'uso, deve essere presentato al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10;

2) per quelli indicati alla lettera e): nella misura del 3 % all'atto in cui il grossista effettua la vendita dei prodotti manipolati, in base allo stesso documento ed allo stesso prezzo di vendita dei prodotti manipolati ed in aggiunta all'imposta dovuta in dipendenza della vendita dei prodotti stessi. Quando i prodotti manipolati sono destinati all'esportazione, l'imposta relativa all'acquisto dei prodotti originali è dovuta nella misura del 3 % sul prezzo di vendita degli stessi prodotti manipolati, in base alla fattura rilasciata all'acquirente estero ovvero, nel caso previsto dall'art. 21 della legge organica 19 giugno 1940, n. 762, all'esportatore nazionale.

Art. 25.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo assorbe quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione anteriori a quello che dà luogo alla percezione del tributo, compresa l'importazione di pesce fresco, anche congelato, fatta eccezione di quello direttamente catturato o direttamente acquistato presso ditte estere da industriali nazionali che lo impiegano nella propria industria. La detta imposta non assorbe peraltro quella relativa alla importazione dei prodotti ortoflorofrutticoli, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione, nonchè del pesce fresco, anche congelato, destinato ad usi industriali da parte di ditte che lo catturano direttamente o lo acquistano direttamente all'estero, la quale deve essere pertanto riscossa dalle dogane nella misura del 3 % per i fiori freschi, il pollame, i conigli e la cacciagione, e del 2 % per gli altri cennati prodotti.

Per le vendite al minuto di prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca e di uova, pollame, conigli e cacciagione, da chiunque effettuate, comprese quelle poste in essere dai diretti produttori nei propri negozi o ambulantemente, l'imposta è dovuta in abbonamento a norma delle disposizioni stabilite dal titolo I, indipendentemente da quella assolta in base allo speciale regime di imposizione stabilito dal presente titolo.

TITOLO IV

ASSOCIAZIONI MUTUE ASSICURAZIONI BESTIAME

Art. 26.

Per le entrate conseguite a titolo di premi da associazioni mutue per il bestiame assicurato nell'anno 1950, l'imposta è dovuta in base alla quota fissa di L. 15 per ogni capo di bestiame iscritto in assicurazione nel detto anno.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale agli Uffici del registro in base a dichiarazione che le dette associazioni debbono presentare entro il 31 gennaio 1951.

TITOLO V

BIRRA

Art. 27.

Per la birra di produzione nazionale l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto a cura del fabbricante, nella misura del 5,50 % in abbonamento, mediante pagamento di canone al competente Ufficio del registro. Il tributo si corrisponde giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, in rapporto ai quantitativi prodotti nell'anno ed in base al prezzo di vendita all'ingrosso franco fabbrica. Le somme peraltro addebitate dal fabbricante all'acquirente, separatamente dal prezzo del prodotto, a titolo di spesa di trasporto, d'imballaggio od altro sono soggette alla imposta nella misura e nei modi normali.

Per la birra di provenienza estera l'imposta è del pari dovuta una volta tanto, nella misura del 9 %, ed è riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 28.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi cui dà luogo il commercio della birra sia di produzione nazionale che di provenienza estera, escluse la vendita al minuto e la somministrazione nei pubblici esercizi.

TITOLO VI

CAFFÈ E SURROGATI DEL CAFFÈ

Art. 29.

L'imposta sull'entrata per il commercio del caffè, tanto crudo che tostato, e per il commercio dei surrogati del caffè di provenienza estera, è dovuta una volta tanto nella misura del 12 % ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei surrogati del caffè di produzione nazionale è dovuta una volta tanto nella misura del 9% e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita del prodotto, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente e nei termini e modi normali.

Art. 30.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei surrogati del caffè successivi alla vendita da parte del produttore e per i passaggi del caffè, sia crudo che tostato, e dei surrogati del caffè di estera provenienza, successivi alla loro importazione, escluse la vendita al minuto e la somministrazione nei pubblici esercizi.

La torrefazione ed ogni altra lavorazione del caffè per conto di terzi danno vita ad atti economici imponibili a norma di legge.

Lo speciale regime d'imposizione di cui al precedente articolo trova applicazione anche per il caffè, sia crudo che tostato, contenuto in recipienti di qualsiasi specie.

TITOLO VII

PRODOTTI FERTILIZZANTI ED ANTICRITTOGAMICI

Art. 31.

Per il commercio dei prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici di produzione nazionale, elencati nel successivo art. 32, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5%, e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita dei detti prodotti, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente, nei termini e modi normali.

Peraltro, ove il prezzo dell'imballaggio sia addebitato separatamente in fattura, limitatamente a tale prezzo l'imposta è dovuta nella misura normale.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera, l'imposta è ugualmente dovuta una volta tanto nella misura del 5%, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 32.

I prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici soggetti al pagamento dell'imposta sull'entrata una volta tanto a norma del precedente art. 31 sono i seguenti:

Fertilizzanti:

a) Azotati:
- solfato ammonico;
- nitrato calcio 13/14 15/50%;
- nitrato ammonico 15/16 20/21 33/35%;
- nitrato soda;
- fosfato biammonico;
- calciocianamide.

b) Fosfatici:
- superfosfato minerale;
- perfosfato organico con un contenuto di azoto non superiore al 3%;
- scorie Thomas;
- fosforiti (fosfato minerale macinato).

c) Potassici:
- sale potassico 40/42 30/32%;
- cloruro potassico 50/52 58/60%;
- solfato potassico 48/50%.

Anticrittogamici:
- solfato di rame;
- ossicloruro di rame ed altri anticrittogamici al 64% di solfato di rame;
- zolfo grezzo molito e anche ventilato;
- zolfo raffinato molito e anche ventilato;
- zolfo sublimato;
- minerale di zolfo molito e anche ventilato;
- gli stessi zolfi ramati.

Art. 33.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 31 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante e all'importazione, a seconda che trattisi di prodotti nazionali o di provenienza estera, compresa la vendita al minuto.

TITOLO VIII

PRODOTTI PETROLIFERI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI

Art. 34.

Per il commercio dei prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti qui di seguito elencati, l'imposta sulla entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

A) *Oli minerali carburanti*: 7,70%

voce doganale 643/B/1 — Benzina;
» » 643/B/2 — Acqua ragia;
» » 643/B/3 — Petrolio;
» » 643/B/4 — Gasolio;
» » 643/A ed
ex 643/B/6 — Oli grezzi di petrolio naturali e residui della lavorazione di oli minerali (oli combustibili), esclusi quelli destinati alla lavorazione, e quelli da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni.

B) *Oli minerali carburanti*: 4%

voce doganale ex 643/B/6 — Residui della lavorazione di oli minerali da usare direttamente nelle caldaie e nei forni.

C) *Oli minerali lubrificanti*: 9%

voce doganale 643/B/5.

Quando i detti prodotti sono destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti costieri, la imposta è dovuta nella misura del 2%.

Art. 35.

Le aliquote d'imposta stabilite al precedente articolo si liquidano:

a) *per gli oli minerali carburanti*: sul prezzo pieno di listino, merce nuda, stabilito per la vendita al pubblico dei detti prodotti, escluse eventuali maggiorazioni o diminuzioni di tale prezzo.

Per i prodotti che godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione dell'imposta di fabbricazione) l'aliquota d'imposta si liquida sul prezzo di listino per merce « schiava d'imposta di fabbricazione » aumentato dell'eventuale aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione stabilita in via agevolativa;

b) *per gli oli minerali lubrificanti*: sul prezzo medio di L. 240 (duecentoquaranta) al chilogrammo.

Gli stessi criteri dovranno seguirsi per la liquidazione della imposta dovuta sui prodotti destinati al consumo interno delle raffinerie e degli stabilimenti costieri.

Art. 36.

L'imposta dovuta a norma dei precedenti articoli si corrisponde:

a) *per i prodotti petroliferi carburanti e lubrificanti provenienti dall'estero e per quelli estratti dai depositi doganali*: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento;

b) *per i prodotti nazionali e nazionalizzati schiavi d'imposta di fabbricazione, da estrarre dalle fabbriche o dai depositi nazionali*: a cura di chi effettua l'estrazione mediante versamento diretto dell'imposta dovuta sul conto corrente del competente Ufficio del registro.

A tal fine, gli Uffici tecnici imposte di fabbricazione e le dogane, per i depositi da esse vigilati, prima di autorizzare la estrazione dei prodotti, si assicureranno che l'imposta sull'entrata sia stata corrisposta nella misura ed in base al prezzo stabiliti dai precedenti articoli, e prenderanno nota nelle proprie scritture degli estremi relativi all'eseguito versamento.

Art. 37.

Non danno luogo ad entrata imponibile, in quanto siano esenti dalla imposta di fabbricazione, i prodotti contemplati al precedente art. 34 destinati a bunkeraggio o comunque a provviste di bordo di navi mercantili ed aeromobili, nonchè le esportazioni dei detti prodotti da parte di chi ne effettua l'estrazione dalle fabbriche o dai depositi doganali sia direttamente che a mezzo di esportatore, osservate in quest'ultimo caso le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Non costituiscono del pari entrata imponibile i prodotti che si trasferiscono, sotto vincolo cauzionale, dalle raffinerie e dai depositi doganali ad altre raffinerie o ad altri depositi doganali.

Art. 38.

Le aliquote stabilite dal precedente art. 34 sono comprensive dell'imposta dovuta per tutti gli atti economici che abbiano per oggetto il commercio dei prodotti ivi indicati, sia precedenti che successivi allo sdoganamento od alla legittimazione, compresa la vendita al minuto; restano peraltro escluse dal regime d'imposizione stabilito dal presente titolo le vendite effettuate nei negozi di generi vari (drogherie, colorerie, mesticherie, ecc.).

Dette aliquote assorbono anche l'imposta sull'entrata relativa all'importazione ed agli scambi nello Stato dei seguenti prodotti:

1) olio greggio di petrolio naturale destinato alla lavorazione;

2) residui della lavorazione di oli minerali destinati alla trasformazione;

3) oli lubrificanti altri, destinati alla fabbricazione di oli bianchi e per trasformatori.

Art. 39.

Con successivi decreti il prezzo medio stabilito dal precedente art. 35 per gli oli minerali lubrificanti sarà modificato, qualora intervengano variazioni di prezzo, in più o in meno, superiori al 25%.

TITOLO IX

COMBUSTIBILI FOSSILI

Art. 40.

Per il commercio dei combustibili fossili, qui di seguito elencati, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

a) *Combustibili fossili d'importazione*: 6%

carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali:

carbone coke.

b) *Combustibili fossili nazionali*: 4%
carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali.

Le dette aliquote si liquidano:

1) per le vendite effettuate dall'Ente Approvvigionamento Carboni: sul prezzo complessivo addebitato all'acquirente.

Qualora i combustibili siano venduti dall'Ente *schiavo dogana*, col conseguente onere all'acquirente del pagamento dei diritti di confine, l'imposta è liquidata dall'Ente stesso sul prezzo addebitato in fattura, fermo l'obbligo all'acquirente di corrispondere il tributo sull'ammontare dei diritti di confine in uno al versamento dei diritti medesimi, all'atto dello sdoganamento della merce;

2) per le vendite effettuate dal produttore nazionale: sul prezzo complessivo addebitato all'acquirente;

3) per le importazioni dall'estero al di fuori e senza l'intervento dell'Ente Approvvigionamento Carboni: sul valore di importazione calcolato dalle dogane ai sensi dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per le vendite effettuate alle Amministrazioni dirette ed autonome dello Stato, sia dall'Ente Approvvigionamento Carboni che dai produttori nazionali, l'imposta è dovuta in base alla normale aliquota del 3 %; peraltro, per le eventuali successive cessioni da parte delle dette Amministrazioni si rende applicabile l'imposta nella misura stabilita alle precedenti lettere a) e b).

Art. 41.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:

a) a cura dell'Ente Approvvigionamento Carboni e dei produttori nazionali, all'atto della prima vendita *nei confronti di chiunque effettuata*, in base a regolari fatture e nei modi e termini normali;

b) in modo virtuale alle dogane, limitatamente all'ammontare dei diritti di confine, nel caso di vendite *schiavo dogana* da parte dell'Ente Approvvigionamento Carboni;

c) in modo virtuale alle dogane, all'atto dello sdoganamento, per le importazioni dirette da chiunque effettuate senza l'intervento ed al di fuori dell'Ente Approvvigionamento Carboni.

Art. 42.

Le aliquote condensate stabilite al precedente art. 40 sono comprensive dell'imposta che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei prodotti ivi indicati, del carbone coke prodotto dalle cokerie e dalle officine del gas e degli agglomerati (mattonelle, ovuli, ecc.) fabbricati con minuti di carbone d'importazione o di produzione nazionale, comprese le vendite al minuto.

TITOLO X

SPECIALITÀ MEDICINALI

Art. 43.

Per il commercio delle specialità medicinali, come tali considerate dal regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, convertito nella legge 9 gennaio 1927, n. 58 e dal relativo regolamento approvato con il regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 6%, e si corrisponde a cura del fabbricante o produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita e nei termini e modi normali. Quando la vendita sia effettuata nei confronti di concessionari, l'imposta è dovuta nella misura anzidetta, sul prezzo di vendita praticato nei confronti dei grossisti.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera l'imposta è dovuta egualmente una volta tanto nella misura del 10%, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 44.

Agli effetti della disposizione di cui al precedente articolo è considerato fabbricante o produttore anche chi affida la preparazione o lavorazione delle specialità medicinali ad altri fabbricanti, come anche chi esegua soltanto le operazioni terminali occorrenti per mettere le dette specialità in commercio.

Sono egualmente considerati fabbricanti i farmacisti che producono specialità medicinali in proprie officine in diretta comunicazione con la farmacia.

Art. 45.

I fabbricanti di specialità medicinali che effettuino anche la vendita al pubblico dei propri prodotti in proprie farmacie, sono tenuti a corrispondere l'imposta sull'entrata di cui al precedente art. 43 con riferimento al prezzo all'ingrosso e nei modi e termini normali, in base a nota di accompagnamento da redigersi, in doppio esemplare, per ogni consegna o spedizione della merce alle dipendenti farmacie. Detta imposta è dovuta indipendentemente da quella afferente la vendita al minuto da corrispondersi in abbonamento a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 46.

I farmacisti che producono specialità medicinali in proprie officine in diretta comunicazione con la farmacia, ai fini della corresponsione della imposta sulla entrata nella misura prevista al precedente art. 43, hanno l'obbligo di tenere nell'officina di produzione un apposito registro di carico e scarico della produzione da sottoporre alla preventiva vidimazione da parte del competente Ufficio del registro.

Nella parte del carico di detto registro devono essere annotate, giorno per giorno, le specialità medicinali prodotte nella officina, indicando, per ciascuna specialità, la denominazione, i numeri della serie o categoria e il quantitativo.

Nella parte dello scarico devono essere annotate, giorno per giorno, i quantitativi delle specialità vendute nella farmacia, con l'indicazione del prezzo di vendita all'ingrosso.

Entro il lunedì di ciascuna settimana, sulla base delle risultanze del registro della « produzione », il farmacista deve effettuare il pagamento, nei modi normali (applicazione di entrambe le sezioni delle prescritte marche doppie sul detto registro od a mezzo del servizio dei conti correnti postali), dell'imposta di cui

all'art. 43 per i prodotti passati e venduti nella farmacia nella settimana chiusasi con la domenica precedente. Tale imposta è dovuta indipendentemente da quella afferente la vendita al minuto da corrispondersi in abbonamento a norma delle disposizioni in vigore.

Per le eventuali vendite delle proprie specialità effettuate dal farmacista a grossisti o ad altri farmacisti l'imposta di cui all'art. 43 è dovuta nei modi e termini normali, in base a fattura od altro equivalente documento, i cui estremi devono essere annotati nella parte dello scarico del registro della « produzione ».

Art. 47.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 43 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi delle specialità medicinali successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante od all'importazione, a seconda che trattasi di prodotti nazionali o di provenienza estera, esclusa la vendita al minuto.

Art. 48.

La cessione gratuita dei campioni di specialità medicinali da parte di fabbricanti ai medici, non costituisce atto economico imponibile ove coesistano le seguenti condizioni:

a) che la consegna o spedizione dei campioni venga effettuata con nota o distinta di accompagnamento, contenente la precisa identificazione dei campioni stessi, con particolare riguardo alla denominazione dei prodotti, ai numeri della serie o categoria ed alla quantità, senza che la detta nota o distinta contenga una qualsiasi indicazione di prezzo o valore;

b) che sull'etichetta o sull'involucro esterno di ogni singola specialità risulti apposta la leggenda « campione gratuito per medici, del quale è vietata la vendita ».

La inosservanza anche di una sola delle indicate condizioni, implica il pagamento dell'imposta sull'entrata nella misura stabilita dall'art. 43.

TITOLO XI

BACCALÀ E STOCCAFISSO

Art. 49.

L'imposta sull'entrata per il commercio del baccalà (secco o salinato) e dello stoccafisso è dovuta una volta tanto, nella misura dell'8% per il baccalà e del 10% per lo stoccafisso, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 50.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi di baccalà (secco o salinato) e di stoccafisso successivi alla importazione, esclusa la vendita al minuto.

Lo speciale regime d'imposizione di cui al precedente articolo non trova applicazione per il baccalà e lo stoccafisso preparati o messi in commercio in particolari confezioni.

TITOLO XII

ZUCCHERO

Art. 51.

L'imposta sull'entrata per il commercio dello zucchero, salvo quanto disposto dal successivo art. 55, è dovuta una volta tanto nella misura:

a) del 5% per lo zucchero di produzione nazionale;

b) dell'8,50% per lo zucchero di provenienza estera.

Art. 52.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:

1) per lo zucchero di produzione nazionale: a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita e nei modi e termini normali;

2) per lo zucchero di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 53.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dello zucchero successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante od all'importazione, esclusa la vendita al minuto.

Art. 54.

Per le giacenze di zucchero esistenti presso i grossisti ed importatori alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli interessati sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla data suddetta, apposita denuncia al competente Ufficio del registro, effettuando contemporaneamente il versamento dell'imposta dovuta da liquidarsi in base all'aliquota del 2% sul prezzo di vendita praticato nei confronti dei dettaglianti.

Detta denuncia deve contenere:

a) il nominativo della ditta e l'indicazione della sua sede;

b) i quantitativi di zucchero giacenti ed il relativo prezzo di vendita al dettagliante.

Art. 55.

Per lo zucchero destinato ad usi industriali, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2%:

a) per lo zucchero di produzione nazionale: all'atto della vendita effettuata dal produttore nei diretti confronti dell'industriale trasformatore, a cura dello stesso produttore ed in base al prezzo globale di vendita;

b) per lo zucchero di provenienza estera, acquistato direttamente all'estero dall'industriale trasformatore: all'atto dell'importazione, ed è riscossa dalle dogane in base al valore calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'industriale trasformatore deve comprovare tale sua qualità nel modo seguente:

1) per gli acquisti di zucchero effettuati nello Stato presso produttori: mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi a cura della competente Camera di commercio;

2) per le importazioni di zucchero dall'estero: mediante apposita specifica indicazione da inserire nella dichiarazione di importazione.

L'industriale trasformatore che effettui eccezionalmente la vendita dello zucchero acquistato o importato col pagamento della imposta nella misura stabilita dal presente articolo, è tenuto per tali vendite a corrispondere l'imposta in ragione del 3% sul prezzo praticato all'acquirente. La stessa imposta è dovuta quando l'industriale trasformatore provvede alla rivendita al minuto dello zucchero in propri negozi aperti al pubblico, indipendentemente dal tributo da corrispondere in abbonamento per le vendite al minuto a norma delle disposizioni in vigore.

TITOLO XIII

SPEZIE

Art. 56.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti sottoelencati è dovuta una volta tanto, nella misura del 13%, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762:

Voce doganale 52 — Cannella;
» » 53 — Chiodi e steli, di garofani;
» » 54 — Pepe nero e bianco e pepe garofanato;
» » 56 — Zenzero in radica fresca o secca, oppure in polvere, anche mista a pimento;
» » 57 — Tè o maté;
» » 58 — Vainiglia;
» » 60 — Noci moscate;
» » 61 — Amomi e cardamomi.

Art. 57.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi all'importazione dei prodotti nello stesso articolo elencati, esclusa la vendita al minuto, ed assorbe altresì il tributo relativo agli ulteriori scambi (esclusa sempre la vendita al minuto) delle giacenze esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli importatori ed i grossisti; peraltro l'imposta assolta per gli ulteriori passaggi di dette giacenze non è rimborsabile.

Lo speciale regime d'imposizione di cui al precedente articolo non trova applicazione per i prodotti nel medesimo elencati, preparati e messi in commercio in particolari confezioni.

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 58.

Le note o fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali l'imposta a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto si corrisponde in abbonamento ovvero non si rende applicabile perchè compresa nelle aliquote condensate dovute una volta tanto, sono soggette alla tassa di bollo di cui all'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni. Ove peraltro i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto, di imballaggio od altro, limitatamente a tale addebito, è dovuta l'imposta sulla entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 59.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 1950.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1949
Registro Finanze n. 20, foglio n. 109. — BENNATI

(5097)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1949.

Valutazione dei buoni del Tesoro versati in sottoscrizione dei buoni del Tesoro novennali 5 %-1959.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 17 dicembre 1949, n. 905, concernente l'emissione di buoni novennali del Tesoro con scadenza 1° aprile 1959;

Visti l'art. 5 della citata legge che fissa il prezzo di emissione dei nuovi buoni novennali e dà facoltà al Ministro per il tesoro di anticipare all'atto della sottoscrizione il pagamento della prima cedola semestrale d'interessi su detti buoni, scadente il 1° ottobre 1950, e l'art. 6 della legge medesima che autorizza il Ministro per il tesoro a determinare con propri decreti la valutazione dei buoni ordinari e poliennali del Tesoro, che saranno versati in sottoscrizione dei nuovi buoni novennali 1959, nonchè a regolare i relativi conguagli in capitale e d'interessi;

Decreta:

Art. 1.

La sottoscrizione dei buoni novennali del Tesoro, con scadenza 1° aprile 1959, si effettua, a sensi dell'art. 5 della legge 17 dicembre 1949, n. 905, esclusivamente in buoni del Tesoro poliennali con scadenza negli anni 1950 e 1951, nonchè in buoni del Tesoro ordinari emessi entro il 31 dicembre 1949.

I nuovi buoni novennali 1959 sono valutati, per ogni cento lire di capitale nominale, al prezzo di emissione di L. 97,50 ed, ai fini della sottoscrizione, deducendosi da tale prezzo di emissione L. 2,50 per il pagamento anticipato della cedola scadente il 1° ottobre 1950, sono computati a L. 95.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali versati in sottoscrizione, ai sensi del precedente art. 1, sono valutati, per ogni cento lire di valore nominale, in base alle rispettive quotazioni di borsa al 1° dicembre 1949, aumentate di un premio comprensivo del conguaglio d'interesse per il tempo intercorrente tra la data di godimento dei nuovi buoni (1° aprile 1950) e quella di scadenza della cedola d'interesse che matura nel corso della sottoscrizione, come segue:

Buoni del Tesoro novennali 5 % a premio creati col regio decreto-legge 23 gennaio 1941, n. 6 scadenza 15 febbraio 1950 . . L. 101 —

Buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premio creati con i decreti legislativi luogotenenziali 12 marzo 1945, n. 70, e 28 giugno 1945, n. 363 scadenza 1° aprile 1950 . . » 100,50

Buoni del Tesoro novennali 5 % a premio creati col regio decreto-legge 26 agosto 1941, n. 912 scadenza 15 settembre 1950 . » 100,50

Buoni del Tesoro novennali 5 % a premio creati col regio decreto-legge 26 marzo 1942, n. 226 scadenza 15 aprile 1951 . . » 101 —

Buoni del Tesoro novennali 5 % a premio creati col regio decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559 scadenza 15 settembre 1951 . . » 101 —

Buoni del Tesoro novennali 4 % a premio creati col regio decreto-legge 1° settembre 1942, n. 972 scadenza 15 settembre 1951 » 99 —

Qualora all'atto del versamento i titoli, di cui al precedente comma, risultino mancanti delle cedole d'interessi successive a quella scadente nel periodo della sottoscrizione, il valore nominale delle cedole stesse sarà dedotto dalle valutazioni specificate nel presente articolo.

Art. 3.

I buoni del Tesoro ordinari emessi entro il 31 dicembre 1949, versati in sottoscrizione dei nuovi buoni novennali del Tesoro 1959, sono valutati come segue:

quelli scadenti entro il 31 marzo 1950 sono accettati al loro valore nominale, aumentato dell'interesse del 5 % per il periodo di tempo compreso tra la loro scadenza ed il 1° aprile 1950, con l'abbuono di un mese d'interesse al 5 % oltre la decade di scadenza;

quelli scadenti dal 1° aprile 1950 in poi sono accettati al loro valore nominale, dedotto il rateo d'interesse calcolato in base ai rispettivi tassi e per il periodo di tempo intercorrente tra il 1° aprile 1950 e la loro scadenza, con lo stesso abbuono di cui sopra.

I valori come sopra attribuiti sono arrotondati a lire intere, per eccesso se le frazioni di lira risultano superiori a cinquanta centesimi, per difetto negli altri casi.

Art. 4.

Ai sottoscrittori sono rilasciati buoni novennali del Tesoro 1° aprile 1959 per il corrispondente importo in valore nominale dei titoli versati in sottoscrizione, oltre la differenza in contanti per i valori attribuiti a sensi dei precedenti articoli, con facoltà per i sottoscrittori medesimi di ottenere per tutto o parte di detta differenza nuovi buoni e d'integrarla fino alla concorrenza di un buono del taglio minimo da L. 5000.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1949

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1949
Registro Tesoro n. 16, foglio n. 385. — GRIMALDI

(5128)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 30 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1949, registro n. 33 Interno, foglio n. 282, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Firenzuola (Firenze) di un mutuo di L. 3.588.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(5013)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Incisa Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 30 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1949, registro n. 33 Interno, foglio n. 279, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Incisa Valdarno (Firenze) di un mutuo di L. 1.163.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(5015)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marradi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 30 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1949, registro n. 33 Interno, foglio n. 280, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marradi (Firenze) di un mutuo di L. 6.000.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(5016)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelgandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 13 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1949, registro n. 33 Interno, foglio n. 154, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castelgandolfo (Roma) di un mutuo di L. 2.954.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(5017)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pescia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 8 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1949, registro n. 33 Interno, foglio n. 255, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pescia (Pistoia) di un mutuo di L. 4.400.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(5018)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Popoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 24 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1949, registro n. 33 Interno, foglio n. 256, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Popoli (Pescara) di un mutuo di L. 1.484.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(5019)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita nella spiaggia del comune di Bianco.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 10 dicembre 1949, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 5220 sita nella spiaggia di Bianco, facente parte del mappale riportato in catasto al foglio n. 15 particella n. 84 del comune di Bianco.

(5075)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 265

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 27 dicembre 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,50	145,25
» Firenze	624,125	145,25
» Genova	624,25	145,25
» Milano	624,50	125,45
» Napoli	623,75	144 —
» Roma	624,50	145,50
» Torino	624,50	145,25
» Trieste	624,50	145,45
» Venezia	624,25	145,25

Media dei titoli del 27 dicembre 1949

Rendita 3,50 % 1906	79,90
Id. 3,50 % 1902	75,50
Id. 3 % lordo	47,40
Id. 5 % 1935	101,925
Redimibile 3,50 % 1934	77 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	76,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,20
Id. 5 % 1936	96,875
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,05
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,025
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,025
Id. 5 % (15 aprile 1951)	101,275
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,25
Id. 5 % convertiti 1951	100,375

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 27 dicembre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,50
1 franco svizzero	» 145,47

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 266

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 28 dicembre 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,50	145,25
» Firenze	624,25	145,25
» Genova	624,25	145,25
» Milano	624,625	145,20
» Napoli	—	—
» Roma	624,50	145,25
» Torino	—	—
» Trieste	624,50	145,45
» Venezia	624 —	145 —

Media dei titoli del 28 dicembre 1949

Rendita 3,50 % 1906	79,90
Id. 3,50 % 1902	75,60
Id. 3 % lordo	47,40
Id. 5 % 1935	101,775
Redimibile 3,50 % 1934	77 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,075
Id. 5 % 1936	96,80
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,075
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,025
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	101,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,25
Id. 5 % convertiti 1951	100,40

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 28 dicembre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,56
1 franco svizzero	» 145,22

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal pubblico Demanio ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di greto del torrente Secca sito nel comune di San Quirico.

Con decreto interministeriale 18 ottobre 1949, n. 1674, è stato disposto il passaggio dal pubblico Demanio ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di greto del torrente Secca in comune di San Quirico della superficie di mq. 2640,72 indicato nell'estratto catastale in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Genova in data 22 agosto 1949 che fa parte integrante del decreto stesso.

(5074)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo sezione, direttore dei Macelli del comune di Genova.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del 4 giugno 1949, n. 20434.2/9315, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo sezione, direttore dei Macelli del comune di Genova;
Vista la nota del Prefetto di Genova, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Gino Querci, promosso prefetto, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Gino Querci è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo sezione, direttore dei Macelli di Genova, il vice prefetto dott. Prospero Giura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 6 dicembre 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4969)

PREFETTURA DI NAPOLI

Graduatoria del concorso interno ad un posto di coadiutore in chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Napoli.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso interno ad un posto di coadiutore della sezione chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Napoli, bandito da questa Prefettura con decreto 10 agosto 1947, n. 8752 San.;
Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23, 75, 76 e 81 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono approvati gli atti del concorso in oggetto, con i quali la dott.ssa Ada Ibba fu Giuseppe è riconosciuta idonea, con punti 147,50 su 200, a coprire il posto di coadiutore della sezione chimica del Laboratorio d'igiene e profilassi della provincia di Napoli.

Il presidente della Deputazione provinciale di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Napoli, addì 26 novembre 1949

Il prefetto: PATERNÒ

(4982)

PREFETTURA DI VARESE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 17282 San., in data 23 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032 San. del 27 giugno 1947;
Visto che il dott. Moalli Olimpio, 27° in graduatoria, vincitore della condotta di Besnate, ha rinunziato alla nomina per quella sede;
Dato atto che i dottori Pedrazzoli Giorgio (30° graduato), Bay Rossi Angelo (33° graduato), Simone Nicola (34° graduato) e Preite Cesare (35° graduato), hanno rinunciato alla nomina per la condotta di Besnate e che pertanto la predetta sede si è resa nuovamente vacante;
Considerato che il dott. Stefano Morabito, 36° in graduatoria, ha dichiarato la propria accettazione per la condotta di che trattasi;
Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Stefano Morabito è assegnato alla condotta di Besnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 30 novembre 1949

Il prefetto: VINCENTI

(4924)

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 16752 San., in data 18 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alla data del 30 novembre 1947, alle vincitrici del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 2456 San., del 31 dicembre 1947;
Considerato che l'ostetrica Cattaneo Teodora, 8ª in graduatoria, vincitrice della condotta di Cantello, ha dichiarato di rinunciare alla predetta sede;
Dato atto che le ostetriche Moreschini Arolda, 12ª in graduatoria, Sarti Trentina, 14ª in graduatoria, Pomini Maria, 18ª in graduatoria e Tintori Giulia, 21ª in graduatoria, interpellate per l'accettazione della cennata sede, a termini di legge, hanno egualmente rinunciato alla nomina;
Ritenuto che l'ostetrica Leonilda Bassi, 24ª in graduatoria, in merito interpellata, ha dichiarato di accettare la sede di Cantello;
Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Leonilda Bassi è assegnata alla condotta di Cantello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 30 novembre 1949

Il prefetto: VINCENTI

(4925)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.